

TI_GERICHTE 17.2017.172 vom 26. April 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2017.172

FR: TI_GERICHTE 17.2017.172 du 26 avril 2018

IT: TI_GERICHTE 17.2017.172 del 26 aprile 2018

Erwägungen

E. 1

rifonderà a IM 1, a titolo d'indennità ex art. 432 CPP l'importo di fr. 2'470.50 (IVA compresa) per spese di patrocinio per la procedura d'appello.

3. Gli oneri processuali relativi alla procedura di appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-
 - altri disborsi fr. 200.-
- fr. 1'200.-

sono posti a carico dell'AP 1.

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 2

Giusta l'art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Bene protetto è la libertà di domicilio (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di un diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128 IV 81 consid.

E. 3

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza che, in

applicazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, in base al libero convincimento che trae dall'intero procedimento (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007). Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile, considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati nel loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 6P.72/2004 del 28 giugno 2004, consid. 1.2; 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2). La valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP (a tal proposito cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici – sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze – non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo. Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3). L'accertamento dei fatti cosa si vede nei filmati

E. 4

Le immagini della videosorveglianza (MP inc. 2016.1263, AI 1 doc. E) agli atti sono state filmate da tre telecamere installate all'interno del “ _____ ” di _____. Esse hanno videoregistrato, ciascuna con diversa prospettiva, quanto è avvenuto nel _____ dalle ore 18.25.29 alle ore 19.10.58 del 3 febbraio 2016 nell'area accessibile ai clienti. La copertura della videosorveglianza, tuttavia, è parziale. Per quanto qui d'interesse, nessuna telecamera inquadra la porta d'entrata del retrobottega in cui, secondo l'ipotesi accusatoria, IM 1 quel giorno sarebbe, “ indebitamente e contro la volontà dell'avente ”, entrata “ almeno in due occasioni ”. La camera 2, ovvero quella il cui campo visivo avrebbe potuto meglio servire all'accertamento dei fatti in discussione, copre, con ripresa dall'alto e solo parziale, esclusivamente la zona antistante a tale ingresso. Invano, l'appellante eccepisce nella propria motivazione scritta che le telecamere presenti nel _____, “ del tipo fish-eye ”, “ hanno un campo visivo che ricopre tutta la superficie del _____, fino all'estremità della soglia del retrobottega ” (motivazione scritta 05.03.2018, pto. 3 pag. 4). Trattasi di assunto di parte che, quand'anche fosse veritiero, non apporta elementi utili ad accertare i fatti. Le misurazioni eseguite dall'AP a distanza di anni dalle asserite violazioni di domicilio, corredate da immagini il cui angolo visuale non sempre corrisponde a quello che avevano le telecamere al momento dei fatti, hanno un valore del tutto relativo. Rilevanti, ai fini del giudizio, non sono le capacità visive delle telecamere e la potenziale copertura della videosorveglianza, ma l'effettiva presenza in atti d'immagini sufficientemente chiare che immortalino il/i presunto/i ingresso/i di IM 1 nel retrobottega. Diversamente da quanto stabilito dal Pretore al consid. 5 della sentenza impugnata, sulla

base della mera videosorveglianza non è possibile ricostruire se e in che istante IM 1 ha varcato la soglia del retrobottega (MP inc. 2016.1263, AI 1, doc. E). Primo accesso al retrobottega

E. 5

IM 1, come visto, ha dichiarato agli inquirenti di essere entrata in due occasioni nel retrobottega. Il primo ingresso IM 1 lo ha collocato trascorso “ qualche minuto ” dal suo arrivo nel _____. A dire dell'imputata, ella avrebbe chiesto di “ andare alla toilette ” nel retrobottega alla ex collega _____ che avrebbe acconsentito. Le immagini della videosorveglianza hanno immortalato la IM 1 entrare nel _____, e meglio nella relativa area accessibile al pubblico, alle ore 18.26.33 e conversare con _____. I filmati, pur non dicendoci nulla, come detto, sull'effettiva entrata nel retrobottega, hanno ritratto l'imputata, preceduta dalla _____, dirigersi verso quest'ultimo alle ore 18.28.26. Il comportamento di entrambe è del tutto tranquillo. _____ ha confermato agli inquirenti che la IM 1 in quell'occasione “ doveva recarsi in bagno ”, precisando di essere stata lei ad averla autorizzata ad entrare nel retrobottega, di avercela accompagnata e di averla vista “ entrare in gabinetto ”. _____ ha aggiunto di fidarsi “ ciecamente ” della IM 1 e di averla fatta accedere al retrobottega ben sapendo che era stata licenziata e che aveva una causa civilistica col datore di lavoro. Questo primo ingresso, qui accertato sulla base delle dichiarazioni concordanti dell'imputata e della persona informata sui fatti, non costituisce alcuna violazione di domicilio ex art. 186 CP essendo stato autorizzato da _____, ovvero l'impiegata presso “ _____ ” di Muralto che, in quel momento, in assenza di superiori, era l'unica legittimata a rappresentare il proprio datore di lavoro e che disponeva degli spazi protetti in virtù del suo contratto d'assunzione (sull'assenza di illiceità dell'ingresso per accordo dell'avente diritto cfr. STF 6B_1130/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 2.1 e rinvii). Secondo accesso al retrobottega

E. 6

IM 1 ha, poi, ammesso di essere “ entrata in una seconda occasione solo per prendere il telefono cellulare di _____ che suonava ” e di averlo “ dato subito a quest'ultima ”. IM 1 ha precisato di avere in questo caso “ solo allungato un braccio nel retrobottega ”. Se, al riguardo, non è d'aiuto la deposizione della _____, ritenuto che ella si ricorda che l'imputata sia entrata nel retrobottega “ una sola volta ” (quando l'ha accompagnata alla toilette), una certa utilità si trae dalle immagini della videosorveglianza. Dalla loro visione si evince che, quel 3 febbraio 2016, dal primo ingresso di IM 1 nel “ _____ ” di _____, in un'unica occasione _____ parla al telefono nell'area accessibile al pubblico e ciò avviene dopo che la IM 1 le porge il telefono che ha preso in prossimità del retrobottega (ore 18.39.57). Ne deriva che, a prescindere dall'idoneità dal profilo soggettivo del gesto della IM 1 a configurare il reato ascrittore (molto dubbia trattandosi come vedremo di una mera gentilezza), quand'anche si partisse dalle dichiarazioni della stessa imputata – ovvero, volendo dare per assunto che il telefono da lei preso fosse nel retrobottega (AI 3, verbale 18.04.2016, pag. 3, circostanza invero che i filmati non chiariscono), e quand'anche si desse credito alla versione di AP 1, ammessa nella sostanza dall'imputata, ovvero che ella avrebbe telefonato a _____ avvisandola che IM 1 poteva stare nel negozio solo “ in qualità di cliente ” - questa ingiunzione non potrebbe che essere successiva al contestato allungamento del braccio, ovvero durante l'unica telefonata documentata dalle immagini. È pur vero che, prima di quella telefonata, la _____ esce dal raggio di tutte e tre le telecamere in 5 occasioni (dalle 18.28.25 alle 18.29.06, dalle

18.30.22 alle 18.30.52, dalle 18.32.19 alle 18.33.55 e dalle 18.35.33. alle 18.35.47 e, infine, dalle 18.35.55 alle 18.36.55). Ipotizzare, tuttavia, che la telefonata ingiuntiva fattale dalla AP 1 sia avvenuta in una delle predette occasioni, ovvero sia pregressa al contestato allungamento del braccio, configurerebbe una violazione del principio in dubio pro reo. IM 1, quando ha preso il telefono, aveva, pertanto, ancora il pieno assenso a varcare la soglia del retrobottega da parte della ex collega, la quale le era legata da un rapporto di amicizia e, come visto, riponeva in lei cieca fiducia nonostante sapesse del suo licenziamento e del contenzioso civilistico che aveva avviato nei confronti del datore di lavoro. Una fiducia, del resto, che la _____ aveva appena manifestato alla IM 1 avendola da poco accompagnata proprio all'interno di quel retrobottega. Diversamente da quanto vorrebbe l'appellante (motivazione scritta, pag. 4, pto. 4.; pag. 9, pto. 6), non inficia la validità dell'autorizzazione della _____ l'asserita presenza di un cartello di divieto d'accesso apposto all'ingresso del retrobottega (CARP inc. 17.2017.172 doc. VIII, doc. B) nonché l'asserita consegna alla IM 1 del regolamento aziendale dei " _____ " che, all'all'art. 19, vieta agli estranei l'accesso ai locali aziendali (cfr. CARP inc. 17.2017.172 doc. IX, doc. C; cfr. anche punto 5, pag. 4 reg.). Al di là del fatto che non è provato né che al momento dei fatti quel cartello fosse già stato affisso alla porta del retrobottega (nulla si evince in tal senso dai filmati in atti), né che a IM 1 fosse già stato sottoposto il predetto regolamento, è evidente che l'autorizzazione di _____, espressa a voce e/o per atti concludenti proprio durante i due casi qui accertati, ha vanificato quei divieti. Dal profilo soggettivo, il modo in cui la IM 1 avrebbe varcato la soglia del retrobottega per la seconda volta (ingresso qui solo ipotizzato), ben visibile dalla _____ che era lì a due passi, allungando il braccio giusto il tempo di prendere il telefono che squillava, per poi darlo subito alla sua ex collega che lo ha preso senza reazioni particolari, dimostra che quello dell'imputata è stato un mero gesto di cortesia, privo di qualsiasi intento illecito (in ogni caso, qui escluso, come visto, già dal profilo oggettivo). Anche il secondo asserito ingresso non costituisce, dunque, violazione di domicilio ex art. 186 CP. Visto il proscioglimento per le ragioni di cui sopra, può essere lasciata aperta la questione sull'eventuale vizio di un presupposto processuale, non coprendo la querela presentata dall'AP AP 1 esplicitamente il suddetto episodio. La querelante, nel proprio allegato introduttivo, si è, infatti, limitata a contestare a IM 1, in modo puntuale, tre ingressi nel retrobottega (quelli dalle ore " 18:28:54 " alle " 18:30:54 ", dalle ore " 18:50:19" alle ore " 18:50:27" e dalle ore " 18.51.05 " alle ore " 18:51.11 ") fra i quali non vi è l'episodio in cui l'imputata avrebbe allungato il braccio per prendere il telefono dato alla _____ (poi, invero, contestatole dall'AP solo nella dichiarazione d'appello e nella relativa motivazione (cfr. riferimento a episodio delle ore " 18:39:50 ", dichiarazione nella quale se ne indica finanche un quinto, anch'esso non precisato in querela, collocato dalle ore " 18.50.53 alle ore " 18:51.00 ") (sul tema cfr. STF 6S.10/2005 del 23 febbraio 2005 consid. 2 e rinvii; Riedo in Basler Kommentar, 2a ed., Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 30, N. 100 segg., pag. 655 segg.; Stoll in Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Basilea 2009, ad art. 30, N. 9 pag. 368). Ulteriori accessi al retrobottega?

E. 7

L'imputata, agli inquirenti che le contestavano un ulteriore indebito ingresso nel retrobottega, ha replicato che " la terza volta mi sono fermata sulla soglia della porta del retrobottega ". Al riguardo, come detto, nulla hanno permesso di stabilire le immagini agli atti delle telecamere installate nell'area accessibile al pubblico del _____, non inquadrando la porta d'entrata del retrobottega. Né l'uscita dall'inquadratura delle

telecamere 1 e 2 della capigliatura della IM 1 che fa ipotizzare al patrocinatore dell'AP un terzo accesso dell'imputata al retrobottega, è di aiuto in tal senso, non potendosene dedurre alcunché sul superamento della soglia d'entrata. Ulteriori ingressi di IM 1 nel retrobottega sono, del resto, stati negati dalla ex collega _____ che, come visto, ne ricorda solo uno, quello da lei autorizzato a seguito del quale l'imputata era andata in bagno. Ne deriva che è qui accertata l'assenza di ulteriori ingressi della IM 1 nel retrobottega. In ragione del principio accusatorio, non è qui necessario soffermarsi, come invece ha fatto il primo giudice, sulla presenza dell'imputata all'interno dell'area accessibile al pubblico, limitandosi il decreto d'accusa a contestarle di essersi indebitamente introdotta " all'interno del retrobottega del _____ " e non in spazi destinati alla clientela.

E. 8

Ne discende che, sulla base degli accertamenti fattuali appena citati, l'appello dell'AP AP 1 è respinto. IM 1 va, dunque, prosciolta dal reato di ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP). Tasse e spese

E. 9

L'esito del gravame impone che gli oneri processuali di primo grado siano posti a carico dello Stato, mentre quelli di appello gravino sull'AP AP 1, appellante soccombente. Indennizzo a favore dell'imputata prosciolta

E. 10

a. L'indennità ex art 429 CPP stabilita dal primo giudice in fr. 1'675.- (IVA compresa) a favore di IM 1 e posta a carico dello Stato per il procedimento di primo grado è confermata.

b. L'avv. DF 1 (patrocinatore di fiducia di IM 1), ha prodotto, con riferimento al procedimento di appello, la nota d'onorario 16 aprile 2018 (CARP inc. 17.2017.172 doc. XXV) per complessivi fr. 2'630.35 (IVA inclusa), in cui ha esposto le seguenti poste: Onorario legale 8% fr. 975.- Spese 8% fr. 139.30 Onorario legale 7.7% fr. 1'235.- Spese 7.7% fr. 89.- Iva 8% su fr. 1'114.30, 7.7% su fr. 1'324.90 fr. 191.15 Totale fr. 2'630.35 È stato indicato un dispendio orario, per il patrocinio in seconda istanza, di complessivi 7 ore e 22 minuti fatturato a fr. 300.- all'ora. Questa Corte ritiene congrue le ore fatturate, pur considerata la lieve difficoltà del caso. Sono corrette anche le spese esposte di fr. 228.30. La tariffa di fr. 300.- all'ora è, invece, eccessiva: il caso, come detto, può dirsi semplice e va, pertanto, applicata la tariffa oraria di fr. 280.-. E', pertanto, riconosciuto un esborso per spese di patrocinio di fr. 2'470.50 (IVA inclusa) (fr. 2'062.65.- + fr. 228.30 + fr. 179.55). In considerazione del fatto che la procedura d'appello è stata promossa solo dall'AP AP 1 (integralmente soccombente), le spese di patrocinio di IM 1 per la procedura d'appello (fr. 2'471.55), in applicazione dei principi ricordati in DTF 139 IV 45, sono poste a carico dell'accusatrice privata (art. 428, 432 e 436 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 84, 139, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 406, 428, 429, 432, 436 CPP; 30 segg., 186 CP; art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza, ricordato che l'assoluzione dell'imputata dal reato di falsità in documenti è passata incontestata in giudicato: 1.1. IM 1 è prosciolta dall'accusa di ripetuta violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto d'accusa 2664/2016 del 7 giugno 2016. 1.2. Le tasse e spese giudiziarie del procedimento di primo grado sono poste a carico dello Stato. 1.3. Lo Stato rifonderà a IM 1, a titolo d'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l'importo di fr. 1'675.- (IVA compresa) per spese

di patrocinio per la procedura di primo grado. 2. L'AP 1 rifonderà a IM 1, a titolo d'indennità ex art. 432 CPP l'importo di fr. 2'470.50 (IVA compresa) per spese di patrocinio per la procedura d'appello. 3. Gli oneri processuali relativi alla procedura di appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a carico dell'AP 1. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale La

presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.